

certificati nominativi di nuda proprietà: cornici e leggende: bruno; fondino: bruno-chiaro;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi con fede di vita: cornici e leggende: grigio-scuro; fondino: grigio;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi senza fede di vita: cornici e leggende: viola-malva; fondino: viola-chiaro;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine: cornici e leggende: rosso; fondino: rosso-chiaro.

Le losanghe del rovescio dei tagliandi sono stampate in colore rosso mattone.

I numeri di iscrizione dei certificati vengono stampati, all'atto del rilascio, tipograficamente in nero.

Art. 13.

I modelli dei titoli nominativi descritti negli articoli precedenti, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1984
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 104

(1408)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 febbraio 1984.

Disciplina dei contenitori in banda stagnata saldati con lega stagno-piombo ed altri mezzi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ'

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, relativa alla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, riguardante l'attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Vista la relazione della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e nutrizione in data 4 novembre 1983;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare i contenitori di banda stagnata destinati a venire a contatto con gli alimenti e di fissare limiti di contaminazione da piombo degli alimenti inscatolati in recipienti di banda stagnata saldati con lega stagno-piombo;

Considerato che tale disciplina viene adottata ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica sopraccitato a titolo cautelativo e pertanto il superamento del limite fissato non può essere interpretato, senza ulteriore valutazione, come indice di nocività;

Visto il verbale in data 20 dicembre 1983 della commissione permanente per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari di cui all'art. 21 della citata legge n. 283/1962;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, ed in particolare gli articoli 6 ed 8;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

Gli oggetti in banda stagnata destinati a venire in contatto con gli alimenti, disciplinati dal presente decreto devono essere preparati esclusivamente con i materiali previsti nell'allegato I alle condizioni fissate.

Per quanto non previsto dal presente decreto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto ministeriale 21 marzo 1973, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 6 e 7.

Le disposizioni previste dall'art. 6 del decreto ministeriale sopraccitato si applicano anche ai materiali utilizzabili per la produzione degli oggetti riportati nell'allegato I al presente decreto.

Art. 2.

E' consentita l'utilizzazione di contenitori di banda stagnata saldati con lega stagno-piombo per l'inscatolamento degli alimenti riportati nell'allegato II a condizione che il contenuto totale di piombo negli alimenti non superi le quantità fissate per ciascuno di essi nell'allegato stesso.

Art. 3.

L'idoneità degli oggetti disciplinati dal presente decreto a venire a contatto con gli alimenti deve essere accertata secondo le modalità descritte nell'allegato III.

Sono approvati i metodi di campionamento e di analisi riportati nell'allegato III.

Art. 4.

Fino al 31 agosto 1984 è consentita l'utilizzazione di materiali ed oggetti prodotti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. E' concesso un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto per lo smaltimento di alimenti già inscatolati o che saranno inscatolati nei contenitori di cui al primo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano ai materiali, agli oggetti ed alimenti, che pur non avendo le caratteristiche del presente decreto, rispondano alle norme preesistenti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1984

Il Ministro: DEGAN

ALLEGATO I

CONTENITORI IN BANDA STAGNATA

MATERIALI UTILIZZABILI

Condizioni e limitazioni d'impiego

A) Lamiera in banda stagnata:

Condizioni, limitazioni
e tolleranze di impiego

- a) acciaio di base . Deve essere conforme ai valori massimi percentuali seguenti:
- C = 0,15
P = 0,025
Cu = 0,20
Mn = 0,60
S = 0,05
Si = 0,08

- b) rivestimento di stagno . Lo stagno impiegato deve avere un grado di purezza minimo del 99,75%.

- B) Lubrificanti . Olii vegetali di tipo alimentare e di-ottile-sebacato: in quantità non superiore a 10 mg/m².

- C) Vernici . Conformi all'allegato II, sezione 1, del decreto 21 marzo 1973, e successive modificazioni.

I contenitori in banda stagnata, tal quali o verniciati, devono essere fabbricati secondo buona tecnica di produzione.

Per la preparazione dei contenitori che comportino giunzioni laterali, queste devono essere realizzate mediante saldatura per fusione o aggraffatura meccanica, o lega saldante stagno-piombo o stagno puro, o aggraffatura con ermetizzante o collante interposto.

ALLEGATO II

LIMITI DI PIOMBO TOTALE

(espressi in mg/kg) negli alimenti, contenuti in recipienti di banda stagnata saldati con lega stagno-piombo

ConsERVE e semiconsERVE di prodotti a base di carne ovvero costituiti prevalentemente da carne o da derivati di carne	1,25	1,50
ConsERVE e semiconsERVE di pesce	1,25	1,50
ConsERVE di molluschi eduli lamellibranchi	2,00	2,50
ConsERVE di molluschi gasteropodi	1,50	2,00
ConsERVE di crostacei	2,50	3,00
CONDIMENTI vari a base di pesce e di carne	1,25	1,50
CONDIMENTI vari a base di molluschi	2,00	2,50
ConsERVE vegetali	1,20	1,40
Pomodoni pelati	1,25	1,50
CONCENTRATI di pomodoro (1)	1 + 0,25 Brix	1,25 + 0,25 Brix
	5,2	5,2
FRUTTA in conserva e succo di limone	1,00	1,20
SUCCHI di frutta	0,40	0,50
SUCCHI di frutta concentrati (1)	0,20 + 0,20 Brix	0,30 + 0,20 Brix
	10	10

Condizioni, limitazioni
e tolleranze di impiego

Bibite analcoliche	0,20	0,30
Birra	0,20	0,30
CREME spalmabili a base di fegato, costituite prevalentemente da fegato	2,00	2,50
CREME spalmabili a base di pesce	1,25	1,50
CREME spalmabili a base di crostacei	1,25	1,50
CREME spalmabili a base di carne	1,25	1,50
ESTRATTO di lievito (decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 567)	1,25	1,50
MELASSO di barbabietola e/o di canna	1,25	1,50
PASTE farcite e minestre	1,00	1,25
BURRO	0,20	0,30
VINO (2)	0,30	0,30
LATTE condensato	0,30	0,40

Nel limite fissato nella prima colonna devono rientrare 4 confezioni su 5 analizzate; una confezione non deve superare il limite indicato nella seconda colonna.

(1) Il limite viene fissato tenendo conto della concentrazione. I mg/kg di piombo tollerabile sono ricavati con la formula indicata.

(2) Per il vino le cinque confezioni devono rientrare nel limite previsto di 0,30.

ALLEGATO III - A

PRELEVAMENTO DEI CAMPIONI

Il prelevamento deve essere effettuato, dopo aver individuato la partita, da materiali, contenitori o confezioni giacenti in più punti.

A) Verifica della corrispondenza dei materiali o contenitori alle caratteristiche di cui all'allegato I.

Il campione deve essere costituito da 25 contenitori nel caso di recipienti preformati o da 25 provini ricavati da 5 fogli, da suddividere in 5 aliquote, ciascuna costituita da 5 contenitori o provini di banda stagnata.

Nel caso di contenitori destinati alle prove di cessione per la determinazione della migrazione globale, tenuto conto che devono essere effettuate 4 prove (con acqua, acido acetico, etanolo ed olio) in relazione ai diversi tipi di alimenti con cui potrebbero venire in contatto, il campione deve essere costituito da 100 contenitori preformati o da 100 provini ricavati da 5 fogli, da suddividere in 5 aliquote ciascuna costituita da 20 contenitori o provini.

B) Verifica della corrispondenza delle confezioni alle caratteristiche di cui all'allegato II.

Il campione deve essere costituito da 25 confezioni da suddividere in 5 aliquote, ciascuna costituita da 5 confezioni.

Per prelevamenti alla produzione il campione deve essere costituito da venti confezioni suddivise in quattro aliquote, ciascuna costituita da 5 confezioni.

ALLEGATO III - B

DETERMINAZIONE DELLA MIGRAZIONE ORGANICA GLOBALE DA CONTENITORI IN BANDA STAGNATA VERNICIATI.

1. Campione di prova.

La prova va effettuata su 5 contenitori uguali lavati con acqua distillata e lasciati asciugare. Nel caso di alimenti dei tipi I/a, I/b, III e IV, i contenitori vengono riempiti raso bordo con il solvente simulante prescelto, preconditionato alla temperatura di prova, avendo cura di eliminare per

quanto possibile l'aria residua; si procede immediatamente alla chiusura degli stessi con i rispettivi coperchi mediante aggraffatura meccanica. I contenitori, così riempiti e sigillati, vengono posti nelle condizioni di contatto (temperatura e durata), tra quelle previste dall'allegato IV, punto A, del decreto ministeriale 21 marzo 1973, in rapporto alle reali condizioni di impiego (riempimento, eventuali trattamenti termici, conservazione).

Nel caso di alimenti del tipo II e III la prova viene effettuata su provini ottenuti dai contenitori medesimi (decreto ministeriale 3 agosto 1974 - allegato A).

2. Modo di operare.

Nel caso di alimenti dei tipi I/a, I/b, III o IV, il liquido di cessione acquoso proveniente dai contenitori esaminati viene riunito in becher ed avaporato completamente su bagnomaria o sotto epiradiatore. Nello stesso becher si aggiungono poi 50 ml di cloroformio per sciogliere completamente il residuo organico. Dopo il raffreddamento, il liquido cloroformico viene filtrato su filtro da quantitativa in capsula tarata e quindi evaporato completamente e la capsula è portata a peso costante. Effettuare parallelamente una prova in bianco evaporando 50 ml di cloroformio e sottrarre il peso di questo residuo per correggere *e*.

Calcolo: la migrazione organica globale è calcolata con la formula:

$$Q = \frac{e}{s} \cdot \frac{a}{v} \cdot 1000$$

dove:

Q = risultato espresso in p.p.m.

e = peso del residuo globale in mg.

s = superficie messa in contatto con il solvente simulante in dm² (totale dei contenitori esaminati)

a = superficie reale dei contenitori esaminati in dm²

v = volume reale dell'alimento in contatto con i contenitori esaminati, espresso in g di acqua.

ALLEGATO III - C

METODO PER LA DETERMINAZIONE DI PIOMBO, FERRO E STAGNO

1. Oggetto e campo di applicazione.

Il metodo permette di determinare il piombo, il ferro e lo stagno in alimenti conservati in contenitori di banda stagnata.

2. Principio del metodo.

La determinazione dei metalli è eseguita mediante spettrofotometria di assorbimento atomico sul campione opportunamente preparato previo incenerimento.

3. Reattivi.

Tutti i reattivi adoperati devono essere certificati per il contenuto in tracce metalliche.

3.1 Acqua bidistillata.

3.2 Acido nitrico 65 % (d = 1,400).

3.3 Acido cloridrico 37 % (d = 1,18).

3.4 Soluzione di piombo a titolo noto (1000 mg/litro): sciogliere g 1,598 di piombo nitrato (Pb(NO₃)₂) in acido nitrico all'1 % (v/v) e portare a volume di 1 litro con lo stesso acido.

3.5 Soluzione di ferro a titolo noto (1000 mg/litro): sciogliere g 1,000 di ferro elettrolitico in 50 ml di acido nitrico diluito (1 + 1) e portare a volume di 1 litro con acqua bidistillata (3.1).

3.6 Soluzione di stagno a titolo noto (1000 mg/litro): sciogliere g 1,000 di stagno metallico in 100 ml di acido cloridrico (3.3) e portare a volume di 1 litro con acqua bidistillata.

4. Apparecchiatura:

4.1 Omogeneizzatore.

4.2 Trituratore.

4.3 Capsula di platino a fondo piatto (Ø cm 10 circa).

4.4 Piastra riscaldante termoregolabile.

4.5 Forno a muffola.

4.6 Spettrofotometro di assorbimento atomico, munito di lampada al deuterio per la correzione degli assorbimenti non specifici, equipaggiato con camera di atomizzazione e bruciatore a fiamma e forno di grafite.

4.7 Lampade a catodo cavo o a scarica di radiofrequenza, specifiche per piombo, ferro e stagno.

4.8 Vetreria varia (decontaminata).

5. Modo di operare

5.1 Preparazione del campione.

5.1.1 Incenerimento in muffola: g 5 ± 0,01 di campione accuratamente omogeneizzato e pesato in capsula di platino (4.3) vengono sottoposti ad essiccamento e quindi a carbonizzazione su piastra riscaldante (4.4) in maniera lenta e graduale al fine di evitare perdite per proiezione di materiale. Il residuo carbonioso, trasferito in muffola (4.5), viene incenerito per almeno 10 ore alla temperatura di 420 ± 10°C.

Dopo tale trattamento le ceneri devono risultare perfettamente bianche.

Nel caso contrario il residuo, trattato con poche gocce di HNO₃ (3.2) e nuovamente essiccato, viene sottoposto ad un nuovo ciclo di incenerimento per almeno 4 ore.

Le ceneri, riprese con 1 ml di HNO₃, vengono riscaldate fino a completa dissoluzione, trasferite in un palloncino tarato da 25 ml e portate a volume con acqua bidistillata (3.1).

5.2 Determinazione mediante spettrofotometria di assorbimento atomico.

5.2.1 Piombo.

5.2.1.1 Sistema: forno a grafite - λ = 283,3 nm.

Fra le possibili condizioni operative si citano, a titolo di esempio, le seguenti:

slit 0,7;

sorgente HCL 10 mA;

sorgente EDL 10 watts;

stadio di essiccamento 120°C - 25" - rampa 30";

stadio di incenerimento 300°C - 25" - rampa 10" (I);

stadio di incenerimento 450°C - 20" - rampa 10" (II);

stadio di atomizzazione 2500°C - 8".

5.2.1.2 Preparazione della retta di taratura con il metodo delle aggiunte standard.

Tre aliquote da 5 ml della soluzione del campione (5.1.1), vengono poste rispettivamente in 3 palloncini tarati da 10 ml ed addizionate rispettivamente di 0-1-2 ml di una soluzione standard di piombo contenente 200 µg/litro dell'elemento, ottenuta per diluizione opportuna della soluzione di riferimento (3.4).

(N.B. Se la soluzione del campione (5.1.1) ha un contenuto in piombo superiore a 0,1 mg/l, diluire convenientemente).

Si porta a volume con acqua bidistillata.

Le soluzioni così ottenute risultano addizionate rispettivamente di 0-20 e 40 µg/litro di piombo.

Si misurano le assorbanze delle tre soluzioni e si costruisce la retta di taratura secondo il metodo delle aggiunte standard.

L'intercetta sull'asse delle concentrazioni rappresenta la concentrazione del piombo nella soluzione del campione diluito.

5.2.2 Ferro.

5.2.2.1 Sistema: atomizzazione in fiamma aria/acetilene λ = 248,3 nm.

5.2.2.2 Preparazione della retta di taratura.

Tre aliquote rispettivamente di 5-15-25 ml di una soluzione contenente 10 mg/litro di ferro, preparata per opportuna diluizione della soluzione di riferimento (3.5), vengono poste in 3 palloncini da 50 ml contenenti ciascuno 1 ml di HNO₃.

Si porta a volume con acqua bidistillata. Le soluzioni così preparate contengono rispettivamente 1-3-5 mg/litro di ferro.

Si misurano le assorbanze delle tre soluzioni e si costruisce la retta di taratura. Si misura quindi l'assorbanza della soluzione del campione e se ne ricava la concentrazione dalla retta di taratura.

5.2.3 Stagno.

5.2.3.1 Sistema: atomizzazione in fiamma N₂O/acetilene - λ = 286,3 nm.

5.2.3.2 Preparazione della retta di taratura.

Tre aliquote rispettivamente di 1-2,5 e 5 ml di soluzione di riferimento (3.6) vengono poste in tre palloncini tarati da 50 ml contenenti ciascuno 1 ml di HNO₃ e si porta a volume con acqua bidistillata.

Le soluzioni così preparate contengono rispettivamente 20, 50 e 100 mg/litro di stagno. Si misurano le assorbanze delle tre soluzioni e si costruisce la retta di taratura. Si misura quindi l'assorbanza della soluzione del campione e se ne ricava la concentrazione dalla retta di taratura.

6. *Espressione dei risultati.*

6.1 Concentrazione del piombo.

$$C = \frac{2c \cdot 25}{p \cdot 1000}$$

C = Concentrazione Pb nel campione (mg/kg).

c = Concentrazione Pb nella soluzione letta allo spettrofotometro ($\mu\text{g/l}$).

2 = Fattore di diluizione.

p = Peso del campione in g.

Il campione è considerato idoneo se i singoli valori determinati sulle aliquote costituenti il campione di prova corrispondono all'allegato II.

6.2 Concentrazione del ferro.

$$C = \frac{c \cdot 25}{p \cdot 1000}$$

C = Concentrazione Fe nel campione (mg/kg).

c = Concentrazione Fe nella soluzione letta allo spettrofotometro ($\mu\text{g/l}$).

p = Peso del campione in g.

Il campione è considerato idoneo se la media dei singoli valori determinati sulle aliquote costituenti il campione di prova non supera il valore di 50 mg/kg.

6.3 Concentrazione dello stagno.

$$C = \frac{c \cdot 25}{p \cdot 1000}$$

C = Concentrazione Sn nel campione (mg/kg).

c = Concentrazione Sn nella soluzione letta allo spettrofotometro ($\mu\text{g/l}$).

p = Peso del campione in g.

Il campione è considerato idoneo se la media dei singoli valori determinati sulle aliquote costituenti il campione di prova non supera il valore di 150 mg/kg.

Fermo restando quanto sopra, i singoli campioni non possono superare del 30% il valore sopra indicato.

(1294)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 23 febbraio 1984.

Aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate di talune specie di piante agricole per la campagna di commercializzazione 1984-85.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Viste le direttive n. 66/401/CEE e n. 66/402/CEE del Consiglio del 14 giugno 1966 e n. 69/208/CEE del Consiglio del 29 settembre 1970, e successive modificazioni, relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali e delle sementi di piante oleaginose e da fibra;

Visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1581/83 del Consiglio del 14 giugno 1983;

Visto il regolamento (CEE) n. 1674/72 del Consiglio del 2 agosto 1972, che fissa le norme generali per la concessione ed il finanziamento di un aiuto nel settore delle sementi, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1659/81 del Consiglio del 19 maggio 1981;

Visto il regolamento (CEE) n. 1686/72 della commissione del 2 agosto 1972, relativo a talune modalità per quanto riguarda l'aiuto nel settore delle sementi modificato dal regolamento (CEE) n. 1382/74 della commissione del 4 giugno 1974;

Visto il regolamento (CEE) n. 1546/75 della commissione del 18 giugno 1975 che definisce il fatto generatore del diritto all'aiuto per le sementi;

Visto il regolamento (CEE) n. 1445/76 della commissione del 22 giugno 1976, che stabilisce l'elenco delle diverse varietà di *Lolium perenne* L., modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1187/83 della commissione del 18 maggio 1983;

Visto il regolamento (CEE) n. 1584/83 del Consiglio del 14 giugno 1983, che fissa, per le campagne di commercializzazione 1984-85 e 1985-86, gli importi dell'aiuto nel settore delle sementi;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina dell'attività sementiera e relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 marzo 1972, con il quale sono stati affidati all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo i compiti derivanti dall'applicazione del regime di aiuto istituito dalle Comunità economiche europee per il settore delle sementi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 gennaio 1980, con il quale sono stati affidati all'Ente nazionale risi i compiti relativi all'attuazione del regime dell'aiuto istituito dalle Comunità economiche europee per il settore delle sementi di riso;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere all'emanazione delle occorrenti disposizioni applicative, integrative di quelle comunitarie, per la campagna di commercializzazione 1984-85;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni regolamentari e ministeriali

L'attuazione, per la campagna di commercializzazione 1984-85, del regime di aiuto alla produzione di sementi certificate di talune specie, previsto dal regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio del 26 ottobre 1971, e successive integrazioni e modificazioni, è disciplinata dalle disposizioni contenute nel presente decreto, adottato in applicazione dei regolamenti comunitari citati nelle premesse.

Art. 2.

Importo dell'aiuto comunitario

Per la campagna di commercializzazione 1984-85 il regolamento (CEE) n. 1584/83 ha fissato l'ammontare dell'aiuto comunitario alla produzione delle sementi certificate delle specie appresso elencate, nella misura a fianco di ciascuno di esse indicata:

Cereali:

Spelta	E.C.U./q.le 11,0
Riso	» 14,6

Oleaginose e da fibra:

Lino tessile	» 21,6
Lino oleaginoso	» 17,1
Canapa monoica	» 15,6